



CONVENZIONE TRA IL CENTRO SPORTIVO OLIMPICO DELL'ESERCITO E LA FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI PENTATHLON MODERNO.

Il giorno ...8.... del mese di ...settembre.. 2026 presso la caserma "S. ABBA", sede del Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito (di seguito CSOE), sono presenti:

- il Comandante del CSOE, Col. Claudio DE ROSA;
- il Presidente della FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO, Dott. Gabriele VESCIO;

per la stipula di una Convenzione tra il CSOE e la FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO per lo svolgimento delle attività sportive da tenersi presso la caserma "S. ABBA" nell'anno 2026.

PREMESSO CHE

- a. l'attività sportiva è parte integrante dell'addestramento militare e, più in generale, la diffusione della cultura sportiva e la pratica di discipline sportive incrementano il livello dell'efficienza operativa del personale, requisito base ed indispensabile per le attività operative e addestrative dell'Esercito Italiano;
- b. è in atto il Protocollo d'Intesa tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e lo Stato Maggiore della Difesa per la realizzazione e manutenzione di infrastrutture sportive militari, sottoscritta in data 30 gennaio 2026;

- c. l'Esercito, attraverso il proprio Centro Sportivo, mantiene e promuove l'attività sportiva, anche nel settore giovanile, per diffondere un modello di organizzazione virtuoso e valoriale cui ispirarsi e per contribuire allo sviluppo del patrimonio sportivo nazionale;
- d. la FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO, Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI, intende avvalersi della collaborazione dell'Esercito Italiano per le attività sportive dei propri tesserati, condividendo valori comuni quali disciplina, solidarietà, impegno, integrazione sociale e attenzione al benessere collettivo, e intende rafforzare il ruolo delle istituzioni nel promuovere la cultura dello sport come strumento educativo e aggregativo;
- e. farà seguito un più dettagliato contratto di permuta ad esito cognito delle determinazioni della Commissione Paritetica CONI-DIFESA,

TENUTO CONTO

- a. del quadro normativo e regolamentare di riferimento, le cui previsioni saranno dettagliate nel contratto di permuta definitivo;
- b. che la responsabilità delle attività e la gestione del personale tesserato nell'ambito delle infrastrutture, ritenute idonee per lo svolgimento delle attività sportive, sono a carico dell'organismo sportivo utilizzatore,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- 1. **IL CENTRO SPORTIVO OLIMPICO DELL'ESERCITO** si impegna a:
 - a. consentire, fatte salve le prioritarie esigenze istituzionali e di Forza Armata, lo svolgimento di attività di allenamento dei tesserati della Federazione, rendendo fruibili, a titolo oneroso, gli impianti sportivi della caserma "Silvano ABBA" per l'anno 2026 strumentali per il raggiungimento delle finalità menzionate;
 - b. comunicare senza indugio sopraggiunte indisponibilità delle citate strutture militari per esigenze di

Istituto, per condizioni meteorologiche avverse e per eventuali inefficienze delle stesse. Tali comprovate indisponibilità sollevano l'A.D. da eventuali azioni risarcitorie da parte della Federazione;

- c. consentire il parcheggio di un'auto di proprietà della Federazione all'interno del Centro, durante lo svolgimento delle attività permutative, con modalità da concordare;
- d. consentire l'accesso a familiari e accompagnatori degli utilizzatori dell'impianto secondo le modalità definite dal Centro Sportivo;
- e. consentire lo svolgimento di corsi di formazione, aggiornamento ed alta specializzazione, stage e ulteriori iniziative previ accordi preliminari da definire di volta in volta, da congruire ex novo mediante appositi atti aggiuntivi, subordinatamente agli impegni istituzionali del Centro.

2. LA FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO si impegna a:

- a. mettere a disposizione, nei limiti delle proprie disponibilità e compatibilmente con le proprie esigenze di programmazione di carattere generale, attrezzature sportive nonché il supporto tecnico - sportivo necessari per l'espletamento delle attività sportive d'interesse della F.A. per il miglioramento dell'efficienza operativa del personale;
- b. comunicare le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di stage e allenamenti della squadra nazionale maschile e femminile, per le quali dovranno essere forniti i nominativi del personale partecipante (staff tecnico, atleti, etc);
- c. nominare un responsabile delle attività presente in sede a cui demandare, qualora necessario, la delega da parte dei genitori per la gestione delle attività dei minorenni, ivi compresi gli aspetti relativi al comportamento ed alla sicurezza;
- d. stipulare un contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, sollevando l'A.D. da ogni tipo di responsabilità per qualsiasi

incidente/accadimento verificatosi al personale coinvolto ad ogni titolo nel presente progetto durante la permanenza all'interno delle strutture militari;

- e. ristorare gli oneri derivanti dall'utilizzo delle infrastrutture rese disponibili dal CSOE in via strumentale in aderenza con quanto previsto dall'atto negoziale sottoscritto;
- f. osservare e far osservare da parte dei propri associati i regolamenti e le disposizioni diramate dal CSOE;
- g. assicurare al personale effettivo al Centro Sportivo ed ai relativi familiari di 1° Grado lo sconto del 50% sulle quote associative previste a qualsiasi titolo.

3. ASPETTI AMMINISTRATIVI

La prestazione/controprestazione in capo alle parti contraenti, discendenti dagli impegni assunti con la presente Convenzione dovranno costituire oggetto di successivi atti negoziali di permuta, da promuovere a cura del CSOE, ai sensi della vigente normativa di riferimento. Le controprestazioni dovranno essere regolarizzate entro i termini previsti dal contratto di permuta, pena la risoluzione immediata dello stesso, con il conseguente divieto di accesso agli impianti e il versamento, a carico della controparte, del valore della prestazione ricevuta.

4. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le parti contraenti si impegnano a risolvere bonariamente ogni controversia in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione.

Ove non fosse possibile giungere alla risoluzione bonaria, la controversia sarà devoluta al giudizio di un Collegio appositamente designato composto da tre arbitri, da nominarsi a cura delle parti contendenti. In caso di disaccordo tra queste, il terzo arbitro dovrà essere nominato a cura del Presidente del tribunale di Roma.

Gli arbitri giudicheranno in forma irrituale, secondo equità, con giudizio inappellabile, entro 90 giorni dalla costituzione del Collegio.

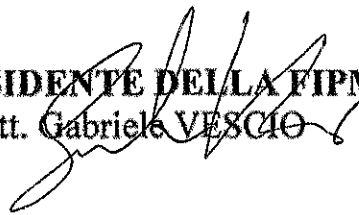
5. DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione:

- ha validità fino al 31.12.2026;
- non è tacitamente rinnovabile.

Le parti contraenti possono recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione, ciascuno a suo insindacabile giudizio e senza onere di motivazione alcuna, dandone avviso all'altra parte mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. La parte recedente non dovrà versare alcuna penale a titolo di indennizzo ma provvedere esclusivamente al pagamento di quanto eventualmente dovuto fino al momento del recesso stesso, in base agli accordi presi.


IL COMANDANTE DEL CSOE
Col. Claudio DE ROSA


IL PRESIDENTE DELLA FIPM
Dott. Gabriele VESCO